



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 305

DEL 13/05/2019

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott. Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Presa d'atto della DGR n. 244 del 08 marzo 2019 "Disposizioni operative in merito alla fornitura del radiofarmaco 18F-Fluoro-Desossi_Glucosio (18F-FDG) ed individuazione dei bacini di riferimento" e conseguente autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Azienda Ulss 1 - Dolomiti, l'Azienda Ulss 2 - Marca Trevigiana, l'Azienda Ulss 3 - Serenissima e l'Azienda Ospedaliera di Padova secondo lo schema tipo di accordo approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 286/2015 e successive disposizioni attuative.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si prende atto delle disposizioni della DGR n. 244 del 08 marzo 2019 "Disposizioni operative in merito alla fornitura del radiofarmaco 18F-Fluoro-Desossi_Glucosio (18F-FDG) ed individuazione dei bacini di riferimento" e si autorizza alla stipula di una convenzione con l'Azienda Ulss 1 - Dolomiti, l'Azienda Ulss 2 - Marca Trevigiana, l'Azienda Ulss 3 - Serenissima e l'Azienda Ospedaliera di Padova secondo lo schema tipo di accordo approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 286/2015 e successive disposizioni attuative.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

con D.G.R. n. 2122/2013 la Regione del Veneto ha assegnato l'attività di preparazione radiofarmaci “...all'Unità operativa di Medicina Nucleare dell'Ospedale di Castelfranco dell'Azienda Ulss 8 per il Veneto orientale ed alla Medicina Nucleare dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR) per il Veneto occidentale...”;

Successivamente, con D.G.R. n. 1737/2016, al fine di assicurare il funzionamento del modello organizzativo adottato per la produzione e la fornitura del radiofarmaco ¹⁸F-Fluoro-Desossi-Glucosio (¹⁸F-FDG), sono stati precisati i bacini di riferimento riportati nella DGR n. 2122/2013 (allegato C);

Ricordato che, con Legge Regionale n. 19/2016 è stato ridefinito l'assetto organizzativo della Aziende Ulss del Veneto per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ULSS n. 9 Treviso ha modificato la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana" ed ha incorporato le sopresse ULSS n. 7 Pieve di Soligo e n. 8 Asolo;

Considerato inoltre che, secondo quanto disposto dalla DGR n. 1635 del 21 ottobre 2016, è stata approvata la modifica della scheda ospedaliera dell'Ospedale di Castelfranco, dell'allora Azienda Ulss 8 e la modifica della scheda ospedaliera dell'IRCCS - IOV, individuando, in sintesi, presso l'Ospedale di Castelfranco Veneto alcuni spazi disponibili ove allocare funzioni dello IOV, qualificati come sede distaccata dello IOV - IRCCS di Padova;

Con la citata DGR n. 1635/2016, per la parte che è oggetto del presente atto, la funzione di Medicina Nucleare ivi compresa l'attività di preparazione radiofarmaci per il Veneto orientale è stata assegnata allo IOV sede distaccata di Castelfranco Veneto;

Di conseguenza, con DGR n. 244 del 08/03/2019, la Giunta Regionale ha individuato i bacini di riferimento così come riportati in tabella, modificando in tal senso quanto disposto con la DGR n. 1737/2016:

IOV sede distaccata di Castelfranco	Belluno dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti Treviso dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana Mestre dell'Azienda Ulss 3 Serenissima Azienda Ospedaliera Università di Padova
O.C. Sacro Cuore Don Calabria di Negrar	Rovigo dell'Azienda Ulss 5 Polesana Vicenza dell'Azienda Ulss 8 Berica Legnago dell'Azienda Ulss 9 Scaligera Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Con la succitata deliberazione, è inoltre stata disposta, per gli anni 2019 e 2020, la continuità della fornitura gratuita del radiofarmaco ¹⁸F-Fluoro-Desossi-Glucosio (¹⁸F-FDG) da parte dell'Ospedale

Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e dello IOV - IRCCS sede di Castelfranco, nel rispetto dei bacini di riferimento sopra indicati, rimanendo a carico degli ospedali richiedenti il costo del trasporto.

Precisato che, in osservanza alle precisazioni comunicate dalla Direzione della Programmazione Sanitaria della Regione del Veneto, pervenute con nota prot. n. 146173 del 11/042019, la convenzione da stipularsi con le aziende sanitarie seguirà lo schema tipo indicato dall'allegato A della DGR n. 286/2015, fatta eccezione per l'articolo 9 e per gli altri riferimenti previsti per il trasporto del radiofarmaco – che è stato modificato dalla DGR n. 244/2019 – e pertanto, relativamente a tale articolo, deve essere previsto un costo a carico delle succitate aziende sanitarie;

Preso atto di quanto disposto dalla richiamata D.G.R. n. 244/2019, risulta opportuno provvedere alla stipulazione di una convenzione, secondo lo schema succitato, per la fornitura e il trasporto del radiofarmaco 18F-Fluoro-Desossi-Glucosio (18F-FDG) con le seguenti aziende sanitarie,

- Belluno dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti
- Treviso dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
- Mestre dell'Azienda Ulss 3 Serenissima
- Azienda Ospedaliera Università di Padova

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTE le D.G.R. n. 2122/2013, n. 1635/2016, n. 1737/2016 e n. 244/2019;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto di quanto disposto dalla Giunta Regionale del Veneto con la deliberazione n. 244/2019 e, conseguentemente, autorizzare la stipulazione di una convenzione per la fornitura e

il trasporto del radiofarmaco ^{18}F -Fluoro-Desossi-Glucosio (^{18}F -FDG), con le seguenti aziende sanitarie:

- Belluno dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti
 - Treviso dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
 - Mestre dell'Azienda Ulss 3 Serenissima
 - Azienda Ospedaliera Università di Padova;
2. di disporre che la convenzione, con validità per il biennio 2019 – 2020, come indicato nelle disposizioni regionali, venga redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato A della DGR n. 286/2015, che viene allegato al presente atto e di cui ne costituisce parte integrante;
 3. di dare atto che l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. si impegna a produrre il radiofarmaco e a fornirlo gratuitamente;
 4. di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 244/2019, il costo del trasporto del radiofarmaco è posto a carico delle singole aziende sanitarie di cui al precedente punto 1) e che l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. provvederà ad organizzare il trasporto con vettore autorizzato, individuato mediante procedura di gara;
 5. di incaricare la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica agli adempimenti che risulteranno necessari, con riferimento alla procedura di gara per la gestione del servizio di trasporto del radiofarmaco dal luogo di preparazione dell'Istituto alle aziende sanitarie di cui al precedente punto 1);
 6. di dare mandato alla SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche di curare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, per quanto di competenza;
 7. di nominare il Direttore della U.O.C. Medicina Nucleare dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. quale referente e responsabile per l'esecuzione delle convenzioni di fornitura del radiofarmaco ^{18}F -FDG che verranno stipulate con le aziende sanitarie di cui al punto 1);
 8. di precisare che le convenzioni per la fornitura del radiofarmaco ^{18}F -FDG sono soggette ad imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e, come previsto dall'art. 12 di questa, i relativi oneri sono a carico delle aziende sanitarie di cui al punto 1);
 9. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/05/2019

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA E IL TRASPORTO DEL
RADIOFARMACO ¹⁸F-Fluoro- Desossi-Glucosio (¹⁸F-FDG) TRA L'ISTITUTO
ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S.
E L'AZIENDA _____**

IN ESECUZIONE DELLA DGR n. 244 del 08/03/2019

(schema tipo - allegato A alla DGRV n. 286 del 10/03/
2015)

PREMESSO CHE

- con DGR n. 1635 del 21 ottobre 2016, è stata approvata la modifica della scheda ospedaliera dell'Ospedale di Castelfranco, dell'allora Azienda Ulss 8, e la modifica della scheda ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, individuando, in sintesi, presso l'Ospedale di Castelfranco alcuni spazi disponibili ove allocare funzioni dello IOV, qualificati come sede distaccata dello IOV - IRCCS di Padova;
- con la citata DGR n. 1635/2016, per la parte che è oggetto del presente accordo, la funzione di Medicina Nucleare ivi compresa l'attività di preparazione radiofarmaci per il Veneto orientale è stata assegnata allo IOV sede distaccata di Castelfranco;
- l'allora Azienda ULSS n. 8 di Asolo (dal 1° gennaio 2017 incorporata nell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana) è stata autorizzata con D.I. IMP/53/1 del 09/07/09 e successive modifiche IMP/53/2 e IMP/53/3 all'installazione di un Ciclotrone, con energia fino a 11 MeV, con l'ampliamento della già esistente radiofarmacia;
- l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana ha ottenuto tutte le autorizzazioni di legge ai fini dell'esercizio dell'attività di produzione di radionuclidi emettitori di positroni (Tab.1 IMP/53/1) e la capacità produttiva del Ciclotrone della struttura ospedaliera di Castelfranco, è idonea a soddisfare il fabbisogno del radiofarmaco ¹⁸F-FDG della Regione secondo i consumi rilevati nel 2013 da parte delle UO di Medicina Nucleare del Veneto dotate di tomografo PET;
- che le aree e i locali di medicina Nucleare, Ciclotrone e radiofarmacia, nonchè i servizi annessi, in attuazione della programmazione regionale socio – sanitaria di cui alle DD.GG.RR. n. 1635/2016 e n. 1342/2017, sono stati incardinate come articolazioni organizzative dell'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, il quale si dichiara disponibile a fornire gratuitamente il radiofarmaco ¹⁸F-Fluoro-Desossi-Glucosio (¹⁸F-FDG) alle UU.OO. di Medicina Nucleare, dotate di tomografo PET, del bacino di riferimento del Veneto orientale individuate con DGR n. 244/2019;
- che l'art. 1, comma 5, del D.M. 19.11.2003 stabilisce che “Con apposite convenzioni, stipulate tra le Direzioni generali delle aziende sanitarie interessate, sono regolati i corrispettivi per la produzione e il trasporto del radiofarmaco, tra la struttura produttiva e la struttura ricevente delle aziende sanitarie interessate”;
- che l'Azienda _____ è autorizzata all'impiego di radiofarmaci per diagnostica PET, ai sensi del D.M. 19.11.2003 nonché alla detenzione, all'impiego e allo smaltimento del radionuclide oggetto della presente convenzione;
- che l'Azienda _____, mediante apposita ed approfondita indagine di mercato, la convenienza economica dell'acquisizione del radiofarmaco dall'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, sia per quanto riguarda la fornitura, assicurata in via gratuita dal medesimo, sia per quanto riguarda il trasporto;

TRA

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. (di seguito IOV - IRCCS), con sede in Padova, via Gattamelatan n. 64 CF/PI 04074560287 rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Giorgio Roberti

E

Azienda _____ **(di seguito Azienda)**, con sede in _____
via _____ C.F./P.IVA _____ rappresentata
da _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Lo IOV - IRCCS si impegna a produrre il radiofarmaco ^{18}F -FDG, soluzione iniettabile per via endovenosa per attività diagnostica, in base alle norme di buona preparazione dei radiofarmaci per Medicina Nucleare e corrispondenti alle specifiche contenute nella monografia della Farmacopea Europea VI edizione, e dalla F.U.I. XI^a edizione e relativi aggiornamenti, e fornirlo gratuitamente, salvo quanto stabilito nell'art. 9 relativamente al trasporto, all'Azienda _____ in fiala multidose per una quantità massima pari a GBq (.....mCi).

Art. 2

La fornitura di ^{18}F -FDG, di norma giornaliera e nei giorni dal lunedì al venerdì, deve avvenire secondo le seguenti modalità:

-MBq [.....mCi] (con calibrazione alle ore) al mattino per ... giorni alla settimana (specificare i giorni).
- MBq [.....mCi] (con calibrazione alle ore) al mattino per ... giorni alla settimana (specificare i giorni).

Entro le ore 12 del giorno precedente rispetto alla fornitura potrà essere revocata la fornitura richiesta per singole giornate.

Potranno essere concordate richieste di ulteriori forniture entro 3 giorni dalla consegna.

Tali richieste di forniture urgenti per singola giornata inoltrate dall'Azienda allo IOV - IRCCS oltre il suddetto limite temporale potranno essere accolte a condizione che non compromettano la regolare fornitura del preparato già programmata a favore di altri utenti.

Art. 3

La consegna del radiofarmaco deve avvenire nella fascia oraria

Il confezionamento primario (flaconcino/fiala) dovrà risultare idoneo all'utilizzo con il frazionatore automatico in dotazione presso la UOC di Medicina Nucleare di, della ditta

.....

Il prodotto offerto dovrà essere fornito in un'unica fiala/flacone con volume non superiore acc..

Il radiofarmaco deve essere utilizzabile per almeno 10 ore dalla consegna.

Art. 4

Lo IOV - IRCCS si impegna ad informare con congruo anticipo l'Azienda in merito al calendario degli interventi di manutenzione preventiva, che saranno eseguiti presso la Radiofarmacia-Ciclotrone, e alla conseguente sospensione della fornitura del radiofarmaco. In tale occasione lo IOV - IRCCS si farà carico dell'organizzazione della fornitura del radiofarmaco da parte di altri fornitori, secondo i parametri indicati in convenzione.

In caso di interruzione accidentale e quindi non programmata del Ciclotrone, lo IOV - IRCCS si impegna ad informare tempestivamente la U.O. dell'Azienda al numero telefonico indicato sulla richiesta di radiofarmaco e ad attivare la procedura di emergenza, precedentemente

concordata, di consegna del radiofarmaco ^{18}F -FDG da parte di altro fornitore.

Le spese relative alle sopradette forniture, per la sospensione programmata preventiva o per interruzione accidentale, saranno a carico dell'Azienda.

Art. 5

La fornitura verrà attuata secondo le specifiche modalità di seguito indicate:

a) l'Azienda farà pervenire la richiesta del radiofarmaco mediante modulo di preparazione galenica magistrale (art. 5, DL 23/98, convertito con modificazioni nella legge n. 94 dell'8/04/1998) con inoltro via fax o posta elettronica all'indirizzo xxxxxxx@iov.veneto.it (vedi modello allegato);

b) il modulo dovrà contenere dettagliatamente le informazioni relative al numero di dosi richieste, alle iniziali identificative del paziente, alla data di nascita del paziente e alla patologia, alla quantità di attività necessaria, alla modalità di somministrazione, al giorno ed ora di taratura e di arrivo previsto (in caso contrario, i dati verranno forniti successivamente per l'aggiornamento del Registro Nazionale di cui all'art. 3 del D.M. 19/11/2003);

c) Lo IOV - IRCCS provvederà a registrare le richieste effettuando le verifiche di conformità alla presente convenzione, provvederà altresì, ad assegnare un numero identificativo alla richiesta e ad aggiornare il registro dei pazienti;

d) A seguito della richiesta lo IOV - IRCCS provvederà alla preparazione del radiofarmaco con assegnazione di un numero di lotto di produzione.

Ove sussistano cause di forza maggiore o ritardi significativi nella produzione che pregiudichino la fornitura del radiofarmaco, non potranno essere vantati compensi o indennità di sorta nei confronti del fornitore.

Art. 6

Il radiofarmaco preparato verrà sottoposto ai controlli di qualità previsti dalla monografia in vigore della Farmacopea Europea, in particolare:

a) purezza chimica: il controllo consiste nell'identificazione e determinazione mediante tecniche cromatografiche e test colorimetrici della natura e qualità di composti chimici non radioattivi eventualmente presenti nel prodotto finale a seguito di processo di produzione;

b) purezza radionuclidica (percentuale di attività totale dovuta al radionuclide considerato): il controllo consiste nell'identificazione e determinazione mediante spettrometria gamma della natura e quantità di radionuclidi diversi da quello previsto nella composizione di utilizzo;

c) purezza radiochimica (percentuale di attività totale dovuta al radionuclide considerato presente nella forma chimica specificata): il controllo consiste nell'identificazione e determinazione mediante tecniche cromatografiche della natura e quantità delle specie radiomarcate;

d) controlli di qualità farmaceutica: consistono nei test di sterilità e delle endotossine batteriche, e nella determinazione di pH, osmolarità e stabilità del preparato nel tempo.

Il nullaosta all'impiego clinico sottintende il superamento del Controllo Qualità obbligatorio da Farmacopea Ufficiale Europea e sarà l'unico documento che l'Azienda riceverà per poter iniziare l'attività clinica. Viene indicato il seguente numero di fax _____ a cui inviare il nullaosta all'uso clinico.

Art. 7

Il radiofarmaco verrà, di norma, fornito in flacone multidose. Questo sarà abbinato al numero di lotto di produzione e al numero identificativo della richiesta e riporterà su apposite etichette, oltre tali dati, anche quelli contenuti nel modulo allegato di preparazione galenica magistrale secondo quanto previsto dall'art. 5, DL 23/98 convertito con modificazioni nella legge n. 94 dell'8/04/1998.

Il flacone verrà sistemato in contenitore idoneo al trasporto e affidato, unitamente alla bolla di consegna, al vettore autorizzato. L'orario di arrivo verrà concordato tra le due strutture secondo la necessità di servizio.

Art. 8

L'Azienda si impegna a restituire allo IOV - IRCCS i contenitori schermati e valigette portacontenitori, nelle condizioni in cui si trovano al momento della consegna. In caso di smarrimento e/o danno ai contenitori o alle valigette, l'intero costo relativo alla sostituzione verrà imputato dallo IOV - IRCCS all'Azienda.

Lo smaltimento dei flaconi dopo la somministrazione e ogni altro rifiuto conseguente alla fornitura sarà a carico dell'Azienda.

Art. 9

Ai sensi della D.G.R. n. 244 del 08 marzo 2019, il costo del trasporto del radiofarmaco è posto a carico dell'Azienda.

Lo IOV – IRCCS provvederà ad organizzare il trasporto con vettore autorizzato, individuato mediante procedura di gara.

L'organizzazione del trasporto avviene nei tempi e nei modi concordati tra le parti, con successive note condivise in forma scritta.

Art. 10

La presente convenzione ha validità per il biennio 2019 – 2020 con decorrenza dal_____, fatta salva la facoltà di recesso per entrambe le parti, da comunicare con un preavviso di almeno_____tramite posta elettronica certificata (PEC).

L'Azienda non deve considerarsi obbligata a richiedere nessun quantitativo minimo né giornaliero né per periodi più lunghi.

Art. 11

Tutte le comunicazioni di cui alla presente convenzione dovranno essere inviate mediante mail ai seguenti indirizzi:

a) per IOV - IRCCS: direzione.amministrativa@iov.veneto.it e affari.general@iov.veneto.it

b) per Azienda: _____

Art. 12

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, con oneri a carico dell'Azienda; verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 13

Le parti convengono che il foro competente per qualsiasi eventuale controversia è esclusivamente quello di Padova.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi della normative vigente.

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.

Azienda

Data

Allegato: *Modello (rif.art. 5 Convenzione)*

Azienda U.L.S.S.
Dipartimento
Unità Operativa Medicina Nucleare
Direttore: Dott.
Tel. Fax

Data.....

Spett.le
Radiofarmacia-Ciclotrone
Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.
Fax

Oggetto: richiesta di fornitura di ¹⁸F-Fluoro-Desossi-Glucosio (¹⁸F-FDG) per il giorno.....

A seguito della convenzione con l'istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. (sede distaccata di Castelfranco Veneto) via Gattamelata, 64 – Padova, e l'Azienda, delibera n..... del relativa alla fornitura di Radiofarmaco ¹⁸F-FDG prodotto come galenico magistrale da codesta struttura sanitaria, il sottoscritto, responsabile dell'U.O.C. di Medicina Nucleare dell'Azienda, Via, tel., fax, richiede che gli sia inviato il seguente farmaco:

¹⁸F-Fluoro-Desossi-Glucosio (¹⁸F-FDG) soluzione iniettabile per via endovenosa per attività diagnostic in flacone multi dose, con attività pari a MBq., taratura ore....., necessario per eseguire l'esame diagnostico PET a n..... (in lettere) pazienti di seguito elencati.

Tale radiofarmaco si riferisce ad un farmaco indispensabile, che il sottoscritto si impegna a impiegare sotto la propria responsabilità per quanto riguarda le indicazioni ed il risultato clinico e si richiede che sia disponibile in Reparto al momento dell'esecuzione dell'esame dei pazienti ammessi all'indagine.

Per contatti urgenti:

Tel.....fax

N	Iniziali paziente	data nascita	patologia oggetto di diagnosi
1			
2			
3			

Il Direttore
